

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I
CF: 81001210723 – P.IVA: 009567707211
Tel. 0883/290111 – Fax 0883/290225

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 46

OGGETTO: Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.mm. - Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione Partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni.

L'anno duemila **DICIASSETTE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18,53**, in Andria, nella Sala Consiliare, si è riunito, previo invito notificato ad ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria in via di urgenza.

Alle ore 18,54, alla trattazione del presente argomento risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presente/Assente				Presente/Assente	
1	GIORGINO	Nicola	1	18	VITANOSTRA	Salvatore	10
2	di PILATO	Pasqua	2	19	BRUNO (Prog And)	Giovanna	11
3	FARAONE	Addolorata	1	20	MICCOLI	Sabino	9
4	CORATELLA	Vincenzo	2	21	ZINNI	Michele	10
5	LOCONTE	Donatello	3	22	FALCETTA	Davide	11
6	DI PILATO	Pietro	4	23	CHIEPPA	Giuseppe	12
7	FISFOLA	Marcello	3	24	MERAFINA	Maddalena	12
8	MISCIOSCIA	Benedetto	4	25	DI BARI	Daniela	13
9	MARMO	Nicola	5	26	DI VINCENZO	Marco Pantaleo	13
10	FUCCI	Saverio	6	27	LORUSSO	Gennaro Savino	14
11	D'AVANZO	Micaela	7	28	SANSONNA	Francesco	15
12	MARCHIO-ROSSI	Lorenzo	5	29	ALITA	Stefania	16
13	BRUNO (Ind)	Giovanna	6	30	SGARAMELLA	Antonio	17
14	LULLO	Francesco	7	31	LEONETTI	Savina	14
15	POLLICE	Francesco	8	32	CORATELLA	Michele	15
16	VURCHIO	Giovanni	9	33	FORTUNATO	Sabino	16
17	DI NOIA	Luigi	8				

Presiede l'Avv. Pasqua di PILATO in qualità di Presidente del C.C..

Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe BORGIA che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La Presidente invita i Consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto:

La seduta è pubblica.

- Sono presenti gli Assessori Comunali: Avv. Luigi DEL GIUDICE, Dr. Gianluca GRUMO, Avv. Maria Teresa FORLANO.
- Sono altresì presenti: la Dirigente del Settore 6° Dott.ssa Valentina GUGLIELMO, il Funzionario Responsabile Servizio Tributi Dr. Domenico DE NIGRIS e la Dirigente del Settore 7° Dott. Laura LIDDO.

=====

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO prosegue i lavori consiliari odierni introducendo la discussione sull'argomento iscritto al punto 2) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0079381 del 25/09/2017, avente ad oggetto: "**Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.mm. - Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione Partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni.**", che, con il consenso unanime dei presenti, è dato per illustrato.

Si dà atto che nel corso dell'introduzione del Presidente sono entrati i Consiglieri Comunali DI BARI e LEONETTI, pertanto sono presenti in Aula n. 19 Consiglieri Comunali.

Segue l'intervento del Consigliere DI BARI.

Si dà atto che nel corso del suddetto intervento è entrato il Consigliere Comunale LULLO, pertanto sono presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali.

Interviene il Sindaco Avv. Nicola GIORGINO per fornire risposta al Consigliere Di Bari.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO, non avendo iscritti a parlare, pone in votazione la proposta iscritta al punto 2) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0079381 del 25/09/2017.

Si dà atto che in corso di votazione esce il Consigliere DI BARI, pertanto sono presenti in Aula n. 19 Consiglieri Comunali.

La proposta iscritta al punto 2) dell'O.d.G. odierno è approvata all'unanimità con n. 18 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, di PILATO Pasqua, FISFOLA, MISCIOSCIA, MARMO, FUCCI, D'AVANZO, LULLO, DI NOIA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, CHIEPPA, DI VINCENZO, LORUSSO, SANSONNA, ALITA, SGARAMELLA).

Il Consigliere LEONETTI non partecipa al voto, pur presente in Aula.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO pone in votazione la immediata eseguibilità della presente deliberazione.

La immediata eseguibilità della presente deliberazione è approvata all'unanimità con n. 18 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, di PILATO Pasqua, FISFOLA, MISCIOSCIA, MARMO, FUCCI, D'AVANZO, LULLO, DI NOIA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, CHIEPPA, DI VINCENZO, LORUSSO, SANSONNA, ALITA, SGARAMELLA).

Il Consigliere LEONETTI non partecipa al voto, pur presente in Aula.

Si dà atto che al termine della votazione entra il Consigliere DI BARI, pertanto sono presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali.

La relazione e gli interventi sono da allegarsi a parte.

Per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- in materia di società partecipate dagli Enti locali, il Legislatore, negli ultimi anni, ha attuato un massiccio intervento normativo nell'intento specifico di razionalizzare l'apparato pubblico e sopprimere gli enti divenuti superflui, oltre che nel più generale perseguimento della finalità di contenimento della spesa pubblica;

- il processo di razionalizzazione degli organismi partecipati è stato delineato, in prima istanza, dalle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 (e precisamente dall'art. 3, comma 28, Legge n. 244/2007), che disponeva la trasmissione alla Corte dei Conti di delibere di ricognizione delle partecipazioni "strettamente necessarie" al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti, per i necessari controlli di regolarità e di legittimità, unitamente ai provvedimenti di assunzione di nuove partecipazioni;

- in seguito, la "tecnica" utilizzata dal legislatore per perseguire la predetta finalità è stata quella di introdurre divieti (di costituzione di società) o obblighi (di dismissione delle partecipazioni o di privatizzazione) per limitare la possibilità per le amministrazioni locali di avvalersi dello strumento societario per svolgere servizi ed attività di loro competenza. Tali disposizioni normative (comma 32 dell'art. 14 del d.l. 78/2010 conv. da l. 122/2010; comma 32 dell'art. 14 del d.l. 78/2010 conv. da l. 122/2010; abrogati i commi da 1 a 7 dell'art. 9 del citato d.l. 95/2012 conv. dalla l. 135/2012) sono state in gran parte abrogate con la legge di stabilità 2014 (l. 27 dicembre 2013, n. 147);

- nell'abrogare le disposizioni che vietavano o limitavano la possibilità per le amministrazioni pubbliche locali di avvalersi di società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta (o di aziende speciali e istituzioni) per gestire servizi pubblici e strumentali, la l. 147/2013 ha, di converso, imposto alle stesse società, a decorrere dal 2014, l'onere di concorrere "alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza" (comma 553, art. 1);

- nell'ottica di innescare un processo di razionalizzazione delle società partecipate è, altresì, intervenuta la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) che all'art. 1, comma 611, dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;

- in particolare, il citato dettato normativo ha disposto l'obbligo di presentazione (entro il 31 marzo 2015) dei piani operativi di razionalizzazione da parte di ciascun Ente proprietario, con l'obiettivo della riduzione delle società partecipate, direttamente o indirettamente possedute, anche mediante le aggregazioni nei servizi pubblici locali e la dismissione delle partecipazioni non indispensabili. I piani, corredati da una relazione tecnica, dovevano indicare modalità e tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- in ottemperanza alle disposizioni legislative richiamate in premessa, il Comune di Andria, con delibera di G.C. n. 60 del 31/03/2015, ha proceduto all'approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle proprie società partecipate, curandone la trasmissione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti (giusta nota, inviata a mezzo pec, prot. n. 28662 del 31 Marzo 2015) e la relativa pubblicazione sul sito web, in conformità al D. Lgs. n. 33/2013;

- nel predetto Piano Operativo di Razionalizzazione sono state individuate le Società Partecipate dal Comune di Andria, che si riportano di seguito con gli ultimi dati aggiornati:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione
Gruppo di azione locale Murgia degli Svevi S.r.l.	Società partecipata	30,00%
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata	Società partecipata	17,12%
Andria Multiservice S.P.A.	Società strumentale partecipata	100,00%

Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)	Società partecipata	10,68%
Per completezza, si precisa che il comune di Andria aderisce, altresì, all'Associazione Città dell'Olio, al Comitato di gestione "Strade del vino Castel del Monte", al Comitato di gestione "Strade dell'olio Castel del Monte", alla Associazione "Cuore di Puglia"		0,00%

Denominazione	Servizi Gestiti
Gruppo di azione locale Murgia degli Svevi S.r.l. (GAL)	Promozione dello sviluppo locale del territorio di Andria ed in particolare delle sue aree rurali favorendone le dinamiche della crescita socio - economica, il consolidamento e lo sviluppo del tessuto produttivo e del sistema delle PMI nonché la valorizzazione della commercializzazione dei prodotti tipici locali.
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata	L'Agenzia ha per oggetto sociale la rappresentazione in modo unitario degli interessi delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti Pubblici e degli operatori economici dell'area Nord Barese e Ofantina con particolare riguardo ai soggetti aderenti al patto territoriale per lo sviluppo e l'occupazione dell'area nord barese ofantina, firmato a Roma presso il CNEL il 12 marzo 1997 (e successive modifiche ed integrazioni), nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sui patti territoriali, promuovendo e favorendo lo sviluppo integrato del territorio.
Andria Multiservice S.P.A.	Servizi strumentali dell'ente (manutenzioni, gestione verde pubblico, pulizie, ecc.)
Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)	Il GAL, società consortile riconducibile alla categoria dei consorzi, come regolati dall'art. 2602 c.c., non ha fini di lucro ed ha per scopo la valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale imperniata sull'elaborazione e l'implementazione di una strategia territoriale pertinente ed adeguata al contesto locale, attuando sul territorio le politiche previste dall'asse IV – attuazione dell'approccio Leader nel programma di sviluppo rurale della Regione Puglia e nelle altre iniziative ad essa collegabili e riconducibili agli obiettivi comunitari di coesione economica, sociale e territoriale ed ad altri programmi comunitari settoriali previsti nella programmazione europea.

EVIDENZIATO CHE

– in esecuzione del richiamato Piano Operativo di Razionalizzazione, l'Ente ha ritenuto di mantenere le proprie partecipazioni nelle Società Andria Multiservice S.P.A., Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata, Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte Società Consortile a responsabilità

limitata (G.A.L.), stante la rilevanza in termini di percentuale di partecipazione al capitale sociale, di strategicità dei servizi gestiti rispetto alle finalità istituzionali perseguite, oltre che in relazione all'andamento dei risultati di bilancio conseguiti nell'ultimo triennio; di converso, ha stabilito di dismettere il Gruppo di azione locale Murgia degli Svevi S.r.l.;

– invero, con riferimento alle suddette società partecipate, il Comune di Andria ha formulato le seguenti valutazioni:

1) Andria Multiservice S.P.A.: trattasi di società avente ad oggetto la gestione di servizi ed attività strumentali per l'Ente, secondo il modello dell' "in house providing", con vincolo di esclusività, nel rispetto della previsione di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. La società Multiservice S.p.a. non è stata oggetto di dismissione ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 per le seguenti ragioni:

- non sono state registrate perdite negli anni pregressi rispetto a quello di riferimento (anno 2015);
- possiede un numero di dipendenti nettamente superiore rispetto a quello degli Amministratori (pag. 3 del Piano Oper. Razion. Soc. Partec. Comune di Andria);
- i costi rinvenienti dalla Multiservice S.p.A. sono da ritenersi minimi rispetto ai benefici, in termini economici, ottenuti dall'utilizzo della suddetta società per una molteplicità di servizi che, ove oggetto di singoli affidamenti, avrebbe comportato non solo notevoli esborsi per l'Amministrazione, bensì evidenti perdite in termini di efficacia e tempestività nell'erogazione dei servizi medesimi;

2) Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata: l'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovra-comunale di funzioni strumentali, ampiamente delineate nel piano operativo di razionalizzazione approvato con deliberazione di G. C. n. 60 del 31/03/2015. Nel citato piano sono state evidenziate, in modo particolare, le attività di promozione dello sviluppo, della competitività del territorio nord barese ofantino attraverso interventi mirati a favorire il consolidamento di attività imprenditoriali in tutti i settori dell'economia e di infrastrutture territoriali; la creazione di nuova occupazione e l'inserimento di lavoratori risultati eccedenti per effetto di processi di ristrutturazioni delle imprese. Il Comune di Andria ha ritenuto di mantenere la partecipazione nella società in esame, tenuto conto dei programmi in fase di attuazione, descritti negli allegati al piano di razionalizzazione approvato (DGC n. 60/2015), a fronte di un risultato di esercizio degli ultimi anni che non è in perdita. E' stato, altresì, dato atto dell'attivazione di un processo di razionalizzazione delle strutture, in fase tuttora di esecuzione. Nell'indicato piano operativo di razionalizzazione si è rappresentato, inoltre, che la società *de qua* sfuggiva ai criteri di razionalizzazione di cui all'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014, posto che il numero degli Amministratori era inferiore rispetto a quello dei dipendenti e risultava rispettato il criterio del contenimento dei costi, non percependo i n. 3 Amministratori di nomina pubblica alcun compenso (pag. 13 del Piano Oper. Razion. Soc. Partec. Comune di Andria).

3) Gruppo di Azione Locale Le città di Castel del Monte Società Consortile a responsabilità limitata (G.A.L.): I G.A.L., gruppi di azione locale, perseguono, nell'ambito del Programma Europeo LEADER, in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, finalità di interesse generale (sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei). Il Comune di Andria detiene partecipazioni sia nel G.A.L. "Le città di Castel del Monte Società Consortile a responsabilità limitata", sia nel G.A.L. Murgia Degli Svevi S.r.l.. Nel Piano Operativo di razionalizzazione del Comune di Andria si è dato atto che la partecipazione del Comune di Andria all'interno del G.A.L. "Le città di Castel del Monte Società Consortile a responsabilità limitata" soddisfa pienamente i criteri di razionalizzazione delle Società partecipate, sia in termini di perseguimento di finalità

strategiche, sia in termini di contenimento dei costi. Si è evidenziato infatti che la Società era in utile ed il compenso percepito dall'unico Amministratore Pubblico, rispetto agli altri amministratori presenti, era pari a € 0,00;

4) Gruppo di Azione Locale Murgia degli Svevi S.r.l.: nel processo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Andria hanno inciso in maniera apprezzabile sia il criterio dell'indispensabilità, volto all'eliminazione delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, sia il criterio dell'analogia delle prestazioni, volto all'eliminazione di partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate. La complementarietà di tali criteri, l'uno presupposto dell'altro, ha indotto l'Ente a dover dismettere la quota di partecipazione detenuta nella società GAL Murgia Degli Svevi S.r.l.. La società GAL Murgia Degli Svevi S.r.l. svolge, infatti, attività analoghe, nello scopo e nella sostanza, ai servizi gestiti dalla società Gruppo di Azione Locale Le città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata. Si è dato atto, altresì, della gestione in perdita, sia pur di modesta entità, della medesima Società. Il Comune di Andria ha disposto, pertanto, con deliberazione di C.C. n. 10 del 30/03/2016, la dismissione della quota di partecipazione della società GAL Murgia Degli Svevi S.R.L. mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle norme vigenti rationae materiae, ponendo a base d'asta il valore corrispondente alla quota di partecipazione, pari ad € 15.493,20, stante la discrezionalità dell'ente nella scelta del metodo con il quale valutare la propria partecipazione, così come chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche con deliberazione n. 25/2014. Tale deliberazione è stata trasmessa al Settore competente al procedimento di alienazione con pec del 30/03/2016, ricevuta in pari data;

RILEVATO CHE

- il **D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175**, recante il **“Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica”**, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016 (16G00188) (GU n.210 del 8-9-2016) - successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 - **ha riordinato la normativa in materia di società partecipate proseguendo nel programma di razionalizzazione**;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

- l'art. 24 del T.U. Citato, rubricato **“Revisione straordinaria delle partecipazioni”**, prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, **entro il 30 settembre 2017**, con provvedimento motivato, la revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia al **23 settembre 2016**, individuando quelle che devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del medesimo decreto ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

- l'esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso l'applicativo **“Partecipazioni”** del Portale Tesoro -**https://portaletesoro.mef.gov.it** - con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei

rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Decreto 175/2016 e s.m.i;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
3. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2 e cioè si tratta:
 - di partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - di società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro in sede di prima applicazione, mentre successivamente si deve considerare quale soglia di fatturato ex art. 20 comma 2 lett. d) la media del triennio 2017-2019;
 - di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del Testo Unico sulle Società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Andria, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Andria anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che

- la ricognizione delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;
- l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera sub lett. B) per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il Piano di Razionalizzazione già adottato dal Comune di Andria ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSIDERATO CHE il presente atto ricognitivo costituisce un aggiornamento, ai sensi dell'art.24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, di quello adottato nel 2015 con deliberazione di G.C. n. 60 del 31/03/2015;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016,

CONSIDERATO CHE ai sensi del citato art. 24 del decreto legislativo n.175/2016, è necessario procedere alla individuazione delle partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Andria;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di Andria non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATI gli atti dell'attività istruttoria espletata e, in particolare, tenuto conto delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione sub lett. B), per costituirne parte integrante e sostanziale e così riassumibili per ciascuna delle società partecipate:

- **TABELLA A** - Elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Andria Multiservice s.p.a.		servizi strumentali di natura manutentiva, pulizia e custodia uffici comunali; servizi strumentali di natura manutentiva (pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli edifici pubblici); servizi strumentali di gestione e manutenzione ordinaria di reti di e trasmissione dati, di reti telematiche; servizi di affissione.	100,00%	La società è essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in considerazione del fatto che si occupa della manutenzione del patrimonio comunale e della pulizia degli uffici oltre che della gestione dei sistemi informatici dell'ente. La stessa società ha proceduto ad una riduzione dei costi dei servizi, nell'ottica del contenimento della spesa, pur in presenza del conseguimento di risultati positivi degli ultimi esercizi. <i>Svolge servizi strumentali come previsto dallo Statuto secondo il modello dell'in house providing.</i>

2	Gal Le Città di Castel del Monte		Società costituita per per il perseguimento di finalità di interesse generale ed in particolare per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei), ai sensi dell'art. 34, comma 4 reg. 13/2013.	10,68%	Il Comune, quindi, ritiene di dover mantenere la partecipazione della società stante la strategicità della società ai fini della valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale, tenuto conto che la società è in utile e che non comporta, allo stato, esborso di risorse economiche a carico dell'Ente. Allo stato la Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale, proposte dai Gruppi di azione locale della Puglia, previsti dalle Sottomisure 19.2 e 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020. Il Gal Le Città di Castel del Monte è stato finanziato per 5 milioni di euro.
---	----------------------------------	--	---	--------	--

- **TABELLA B** - Elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione prevedendo però specifici interventi di razionalizzazione riportati nella colonna "interventi programmati". La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB B - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Interventi programmati	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
3	Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantino s.c.ar.l.	Attuare una razionalizzazione dei costi di gestione della società, in primo luogo attraverso un utilizzo flessibile del personale ed in secondo luogo attraverso una riduzione ulteriore delle spese, tale da consentire l'equilibrio tra le entrate certe (Fondo consortile) e gli stessi costi, in grado di assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali ritenute necessarie, compatibilmente con eventuali progetti in corso (art. 26, comma7, TUSP) e i relativi impegni finanziari.	Si rende necessario l'avvio di un piano di di riassetto societario in grado di garantire ed assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali ritenute necessarie per il perseguimento dei progetti in corso (es. Patto dei Sindaci, Progetto MiBACT per la valorizzazione culturale, ecc.).	1 anno	contenimento almeno del costo della quota consortile attualmente stabilita in € 149.420,00

- **TABELLA C** - Elenco analitico delle società per le quali si è proposto la cessione/alienazione della partecipazione. La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB C - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON CESSIONE/ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Modalità	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
4	Gal Murgia degli Svevi	Dismissione della quota di partecipazione della quota societaria del Comune di Andria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Comma 611, della legge n. 190/2014, mediante procedura ad evidenza pubblica.	Il Gal Murgia degli Svevi non svolge di fatto attività in favore del Comune di Andria. Il Comune ritiene di dover dismettere la propria partecipazione in tale GAL al fine di evitare duplicazioni, tenuto conto del fatto che attualmente opera il GAL le Città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata che svolge attività similari.	1 anno	Entrata derivante da dall'alienazione quota (fissata in € 15.493,20)

DATO ATTO CHE l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'**ALLEGATO A** alla presente deliberazione, compilato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, nel definire le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., ha definito un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, il quale deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo *Partecipazioni*, sezione revisione straordinaria.

TENUTO CONTO CHE la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, così come chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche con deliberazione n. 25/2014, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO congruo confermare, in base ai criteri di innanzi esplicitati, l'alienazione delle partecipazioni detenute in:

- **Gruppo di Azione Locale Murgia degli Svevi S.r.l.**, per le motivazioni innanzi esplicitate, mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle norme vigenti *ratione materiae*, ponendo a base d'asta il valore corrispondente alla quota di partecipazione, pari ad € 15.493,20, secondo quanto stabilito con deliberazione di C.C. n. 10 del 30/03/2016;

RILEVATA la necessità che il Settore 6 "*Programmazione Economico-Finanziaria, Tributi, Politiche Comunitarie, Partecipazioni Societarie, Risorse Umane*" del Comune di Andria, attualmente competente per siffatta procedura, predisponga tutte le procedure amministrative, necessarie e adeguate, per dare completa attuazione alla presente deliberazione ed, in particolare, per porre in essere l'alienazione delle partecipazioni in conformità a quanto previsto nel provvedimento deliberativo, entro un anno dalla data di approvazione della stesso;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Principio contabile Applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017, con la quale è stata approvata la I nota di aggiornamento del D.U.P.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/04/2017, con la quale è stata approvata la II nota di aggiornamento del D.U.P.;
- la deliberazione n. 55 del 17/03/2017, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo Schema di Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019 con i relativi allegati;
- la deliberazione n. 18 del 12/04/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2017 – 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2017, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019;
- i decreti sindacali di attribuzione degli incarichi di direzione ai Dirigenti dell’Amministrazione Comunale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione, giusto allegato verbale n. 37 del 26.09.2017, acquisito al protocollo dell’Enteal n. 0080027 del 26/09/2017;

VISTI i pareri di regolarità tecnico–amministrativa e contabile, espressi dalla dott.ssa Valentina Guglielmo, Dirigente del Settore 6 “*Programmazione Economico–Finanziaria, Tributi, Politiche Comunitarie, Partecipazioni Societarie, Risorse Umane*”del Comune di Andria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii,

VISTO il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 27/09/2017;

all’unanimità con n. 18 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, di PILATO Pasqua, FISFOLA, MISCIOSCIA, MARMO, FUCCI, D’AVANZO, LULLO, DI NOIA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, CHIEPPA, DI VINCENZO, LORUSSO, SANSONNA, ALITA, SGARAMELLA) espressi per alzata di mano; (Il Consigliere LEONETTI non partecipa al voto, pur presente in Aula)

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Andria alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016) individuandole come da documento “**Allegato A**” - predisposto secondo lo schema previsto dalla deliberazione N. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare, unitamente alla Relazione Tecnica sub lett. B);
- 3) **e per gli effetti:**

- **di individuare** le seguenti società per le quali si stabilisce il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione, per le motivazioni indicate:

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Andria Multiservice s.p.a.		servizi strumentali di natura manutentiva, pulizia e custodia uffici comunali; servizi strumentali di natura manutentiva (pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli edifici pubblici); servizi strumentali di gestione e manutenzione ordinaria di reti di e trasmissione dati, di reti telematiche; servizi di affissione.	100,00%	La società è essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in considerazione del fatto che si occupa della manutenzione del patrimonio comunale e della pulizia degli uffici oltre che della gestione dei sistemi informatici dell'ente. La stessa società ha proceduto ad una riduzione dei costi dei servizi, nell'ottica del contenimento della spesa, pur in presenza del conseguimento di risultati positivi degli ultimi esercizi. <i>Svolge servizi strumentali come previsto dallo Statuto secondo il modello dell'in house providing.</i>
2	Gal Le Città di Castel del Monte		Società costituita per per il perseguimento di finalità di interesse generale ed in particolare per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei), ai sensi dell'art. 34, comma 4 reg. 13/2013.	10,68%	Il Comune, quindi, ritiene di dover mantenere la partecipazione della società stante la strategicità della società ai fini della valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale, tenuto conto che la società è in utile e che non comporta, allo stato, esborso di risorse economiche a carico dell'Ente. Allo stato la Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale, proposte dai Gruppi di azione locale della Puglia, previsti dalle Sottomisure 19.2 e 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020. Il Gal Le Città di Castel del Monte è stato finanziato per 5 milioni di euro.

- **di individuare** la seguente società per la quale si stabilisce il mantenimento della partecipazione prevedendo però specifici interventi di razionalizzazione riportati nella colonna "interventi programmati":

TAB B - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Interventi programmati	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
3	Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantino s.c.ar.l.	Attuare una razionalizzazione dei costi di gestione della	Si rende necessario l'avvio di un piano di di riassetto societario in	1 anno	contenimento almeno del costo della quota consortile

		società, in primo luogo attraverso un utilizzo flessibile del personale ed in secondo luogo attraverso una riduzione ulteriore delle spese, tale da consentire l'equilibrio tra le entrate certe (Fondo consortile) e gli stessi costi, in grado di assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali ritenute necessarie, compatibilmente con eventuali progetti in corso (art. 26, comma7, TUSP) e i relativi impegni finanziari.	grado di garantire ed assicurare un reale supporto alle funzioni fondamentali ritenute necessarie per il perseguimento dei progetti in corso (es. Patto dei Sindaci, Progetto MiBACT per la valorizzazione culturale, ecc.).		attualmente stabilita in € 149.420,00
--	--	---	--	--	---------------------------------------

- **di individuare** la seguente società per la quale si stabilisce la alienazione della partecipazione mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle norme vigenti *ratione materiae*, ponendo a base d'asta il valore corrispondente alla quota di partecipazione, pari ad € 15.493,20, secondo quanto puntualmente stabilito con deliberazione di C.C. n. 10 del 30/03/2016, che qui si richiama integralmente;:

TAB C - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON CESSIONE/ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Modalità	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
4	Gal Murgia degli Svevi	Dismissione della quota di partecipazione della quota societaria del Comune di Andria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Comma 611, della legge n. 190/2014, mediante procedura ad evidenza pubblica.	Il Gal Murgia degli Svevi non svolge di fatto attività in favore del Comune di Andria. Il Comune ritiene di dover dismettere la propria partecipazione in tale GAL al fine di evitare duplicazioni, tenuto conto del fatto che attualmente opera il GAL le Città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata che svolge attività similari.	1 anno	Entrata derivante da dall'alienazione quota (fissata in € 15.493,20)

4) di dare atto che il presente atto ricognitivo costituisce un aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, del Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate di cui alla Legge di stabilità 2015, adottato con Deliberazione di G.C. n. 60 del 31/03/2015;

5) di dare mandato al Settore 6 "Programmazione Economico-Finanziaria, Tributi, Politiche Comunitarie, Partecipazioni Societarie, Risorse Umane" del Comune di Andria affinché:

- ponga in essere tutte le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- trasmetta la presente deliberazione:

a) alle Società Partecipate dal Comune di Andria, così come individuate nella presente deliberazione;

b) alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti territorialmente competente;

- comunicati l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;

6) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento attuativo e la vigilanza sulla realizzazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune di Andria all'Albo Pretorio on line e nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

all'unanimità con n. 18 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, di PILATO Pasqua, FISFOLA, MISCIOSCIA, MARMO, FUCCI, D'AVANZO, LULLO, DI NOIA, MICCOLI, ZINNI, FALCETTA, CHIEPPA, DI VINCENZO, LORUSSO, SANSONNA, ALITA, SGARAMELLA) espressi per alzata di mano con separata votazione;

(Il Consigliere LEONETTI non partecipa al voto, pur presente in Aula)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere in merito, attesa la imminente scadenza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

=====
Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO prosegue i lavori consiliari odierni passando ad introdurre l'argomento iscritto al punto 3) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0079381 del 25/09/2017.

=====
Giuliana Mastropasqua

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Pasqua di PILATO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Giuseppe BORGIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e della L. n. 69 del 18.06.2009.

Dalla Residenza Municipale, li 29 SET. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Giuseppe BORGIA

